

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno e Ronzone)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 08/2022
della Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia**

OGGETTO: Rete di teleriscaldamento a servizio degli edifici comunali - attività di distribuzione energia termica. Determinazione tariffa per l'anno 2022.

L'anno duemilaventidue addì dieci del mese di marzo alle ore 09:40 si è tenuta in videoconferenza presso gli uffici della sede del Comune di Cavareno, la Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia.

Presenti i signori:

Fattor Luca – Presidente (in videoconferenza in sede)

Zini Luca - Sindaco del Comune di Cavareno – (in videoconferenza in sede)

Marco Battisti – Sindaco del Comune di Ronzone – (in videoconferenza)

Assiste il Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia dott. Carlo Gius.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
il signor FATTOR Luca nella sua qualità di Presidente dell'Unione, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 08 di data 10.03.2022

Oggetto: Rete di teleriscaldamento a servizio degli edifici comunali - attività di distribuzione energia termica. Determinazione tariffa per l'anno 2022.

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Premesso che:

Con atto di data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 134 del Comune di Romeno - è stata costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico, l'Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA".

Con deliberazione N. 13 del 30.07.2019 il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ha approvato la nuova convenzione per trasferimento di competenze dai Comuni di Cavareno, Romeno e Ronzone all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia e aggiornamenti a seguito recesso Comuni di Sarnonico e Malosco.

Vista la conseguente nuova convenzione rep. Atti privati n. 47/2019 sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Cavareno, Romeno e Ronzone.

Premesso che il Comune di Cavareno, in attuazione della deliberazione Giunta comunale n. 133 del 16.11.2011 di approvazione del progetto di realizzazione della "Rete di teleriscaldamento a servizio degli edifici comunali del Comune di Cavareno", ha sostanzialmente previsto l'allacciamento di tutti gli edifici comunali alla nuova rete.

Vista la deliberazione del Consiglio di Cavareno n. 34 di data 28.11.2013, con la quale è stato preso atto:

1. della rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto della attività di distribuzione di energia termica prodotta dal Comune di Cavareno con la propria centrale e distribuita con una rete di proprietà comunale.
2. che nell'esercizio dell'attività economica ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 633/1972, il Comune di Cavareno ha diritto alla detrazione dell'I.V.A. assolta sugli acquisti afferenti all'esercizio dell'attività sia sulle spese di gestione sia sulle spese di investimento e che nella fatturazione delle cessioni dell'energia, saranno applicate le riduzioni previste dalla L. 448/98 art. 8 e dal D.L. 269/2003 poi recuperate dal Comune di Cavareno in qualità di soggetto produttore e distributore dell'energia termica.
3. che la determinazione delle tariffe da applicare, sarà approvata dalla Giunta comunale con specifico provvedimento prima dell'approvazione del bilancio, e che gli effetti si intendono decorrenti dall'avvio dell'attività economica esercitata dal Comune di Cavareno; si terranno conto solo ed esclusivamente dei costi della manutenzione e ammortamento della rete e le altre spese consentite dalla normativa per il funzionamento della centrale per la produzione dell'energia.

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziario 2007) ai sensi del quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

Vista la proposta redatta dal Servizio Tributi

Dato atto che in tale proposta è previsto per l'anno 2022, un tasso di copertura dei costi del servizio in parola pari al 100%.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal responsabile servizio tributi e contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2,

visto il CEL della regione autonoma Trentino – Alto Adige;

visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia.

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, per l'anno 2022, le tariffe relative all'attività di distribuzione energia termica, con effetti dal 01.01.2022, così come riportate negli allegati prospetto (All. A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di trasmettere la presente deliberazione, con i relativi allegati al Servizio Autonomie Locali;
3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime legalmente espressa, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 183 comma 4° del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale nr. 2 del 3 maggio 2018, in relazione alla urgenza di garantire la continuità del servizio;
4. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta Unione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale nr. 2 del 3 maggio 2018;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
 - in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199